



COMUNE DI BOARA PISANI

Piazza Athesia, n. 2

35040 PROVINCIA DI PADOVA

Tel. 0425 484008 int.5 – Fax 0425 48221 – Part. IVA 02034560280 – Cod. fisc. 82002770285

FOGLIO D'ONERI

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

DA MARZO 2020 A MARZO 2023

CIG ZA02C22AD0

INDICE:

1	OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
2	PRESTAZIONI E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
3	DURATA DEL CONTRATTO
4	RIEPILOGO COPERTURE ASSICURATIVE ESISTENTI
5	CORRISPETTIVO
6	OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI
7	RESPONSABILITA' DEL BROKER
8	NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO
9	PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI
10	ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
11	CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA
12	SUBAFFIDAMENTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
13	RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
14	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
15	CONTROVERSIE

ART. 1 - OGGETTO DELL' AFFIDAMENTO

L'affidamento ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo, consistente nelle attività di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo del Comune di Boara Pisani, finalizzato all'individuazione delle coperture assicurative più idonee a soddisfare le esigenze di garantire i rischi, l'assistenza in fase di gara, la stipulazione e la gestione dei contratti assicurativi.

Il servizio dovrà essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto:

- dal presente Foglio d'oneri e dall'offerta presentata;
- dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- dal Codice Civile;
- D. Lgs. 209/2005 e s.m.i.
- dai Regolamenti ISVAP ora IVASS vigenti
- da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia in ambito comunale, regionale e statale, inerente il servizio oggetto del presente capitolato e alle attività ad esso connesse e correlate.

ART. 2 - PRESTAZIONI RICHIESTE AL BROKER

Il Broker affidatario si impegna con mezzi propri e con propria organizzazione a svolgere a favore dell'Ente il supporto completo in materia assicurativa ed in particolare le seguenti attività specialistiche indicate in via principale e non esaustiva:

- 1) identificazione, analisi ricognizione e quantificazione periodica dei rischi attinenti alla specifica attività del Comune di Boara Pisani;
- 2) indicazioni sulla eventuale e possibile prevenzione e protezione dei rischi individuati;
- 3) analisi delle polizze assicurative in essere ed individuazione delle coperture occorrenti.
- 4) verifica della corretta applicazione di scoperti e franchigie.
- 5) elaborazione di un programma assicurativo annuale che evidenzi interventi effettuati e dia indicazioni sulle strategie da attuare a breve e medio termine anche in relazione allo stato dei sinistri e finalizzato ad ottimizzare le coperture assicurative ed i relativi costi a carico del comune.
- 6) aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo e delle nuove esigenze del comune, eventuali adeguamenti o aggiornamenti in termini di rischi e/o massimali, delle evoluzioni legislative e normative che dovessero riguardare l'ente;
- 7) consulenza e assistenza agli uffici preposti del comune per l'effettuazione dell'inventario "valorizzazione" ai fini assicurativi, da intendersi come determinazione dei valori assicurabili, del patrimonio immobiliare e mobiliare del comune stesso, nonché periodica verifica ed eventuale adeguamento degli stessi, analisi e valutazione dei rischi anche con riguardo alla tutela di beni storici e artistici con particolare riferimento all'attività di individuazione dei "beni pregevoli" ex legge 1089/39;
- 8) assistenza continuativa al Comune in ordine alle varie problematiche assicurative che emergano nello svolgimento dell'attività della stessa, con individuazione delle soluzioni ottimali da attivare;
- 9) assistenza nella esecuzione e nella gestione ordinaria delle polizze, con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti dal comune e delle scadenze contrattuali.
- 10) segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori, a carico del comune, indicati nelle polizze.
- 11) formalizzazione di un piano operativo per la gestione dei sinistri,
- 12) monitoraggio delle prescrizioni che favorisca l'avvio di procedure standardizzate per semplificare e velocizzare i tempi di definizione delle pratiche.
- 13) fornitura agli uffici preposti del comune di apposita modulistica riepilogativa dei contratti, con indicazione dei dati contabili degli stessi.
- 14) assistenza nello svolgimento delle gare, per i contratti assicurativi che lo richiedessero, con: assistenza tecnico/professionale nella fase di predisposizione degli atti e della documentazione necessaria (capitolati d'oneri, bandi di procedura, lettere invito), relativi alle procedure di affidamento dei servizi assicurativi del comune. Predisposizione di un'apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie società assicuratrici, evidenziando quelle che hanno espresso il miglior rapporto di qualità/prezzo e verifica di conformità dei contratti ai capitolati e alle offerte;
- 15) assistenza nell'individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di affidamento;
- 16) consulenza ed assistenza nell'applicazione della normativa vigente in materia assicurativa ed in particolare

nell'osservanza del Decreto Legislativo n. 50/2017 e s.m.i..

- 17) consulenza ed assistenza sulle problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione della normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ex D.Lgs 626/94 così modificato dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i., D.Lgs 106 del 3 agosto 2009.
- 18) consulenza e assistenza, relativamente alle eventuali convenzioni o contratti che il comune vada a stipulare con terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme della convenzione o del contratto.
- 19) consulenza e assistenza nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei locatari, occasionali o continuativi, di impianti, alloggi o beni del comune (ad esempio per il "rischio locativo" ex artt. 1588, 1589 e 1611 del codice civile a carico dei locatari).
- 20) assistenza nella verifica delle coperture assicurative in rapporto ai sinistri e nelle iniziative da assumere nei confronti delle società assicuratrici in ordine alla trattazione degli stessi.
- 21) assistenza nella gestione stragiudiziale dei sinistri del comune, con assistenza nelle varie fasi di trattazione di quelli attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio, al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici.
- 22) redazione e presentazione di relazione, a cadenza semestrale, riepilogativa dello stato dei sinistri denunciati, nonché la sinistrosità relativa alle polizze stipulate, analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità.
- 23) **attività di formazione e informazione** del personale del Comune, addetto o coinvolto nelle problematiche assicurative, sia per tematiche specifiche che più generiche, inerenti la gestione amministrativa e contabile del programma assicurativo.
- 24) attività di informazione e aggiornamento del comune, anche mediante circolari periodiche, relativamente a variazioni e innovazioni legislative e contrattuali, di interesse dell'ente pubblico.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è di anni tre con decorrenza da marzo 2020 e scadenza marzo 2023.

ART. 4 RIEPILOGO COPERTURE ASSICURATIVE ESISTENTI

A titolo indicativo si forniscono le seguenti informazioni circa le polizze attualmente in essere:

Prodotto
RCT/O ALL RISK
FURTO
INCENDIO
INFORTUNI
R.C. COLPA LIEVE
RCA PARCO AUTO
TUTELA LEGALE
KASKO

L'affidatario accetta espressamente l'acquisizione del portafoglio relativo alle suddette polizze.

Il Broker è tenuto a collaborare alla gestione delle polizze assicurative in essere a partire dalla data di decorrenza dell'esecuzione delle prestazioni. Detta collaborazione include, senza alcun onere aggiuntivo specifico per il Comune, la gestione dei sinistri denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al presente Foglio d'oneri e non ancora chiusi, nonché la gestione dei sinistri occorsi ma non ancora denunciati alla data di decorrenza dell'incarico. Il Broker entrante è pertanto tenuto ad assicurare la completa gestione del programma assicurativo del Comune, assumendosi l'impegno di collaborare con il Broker con incarico in scadenza per un completo ed efficace trasferimento delle competenze, in conformità ai principi della deontologia professionale.

Art. 5 - CORRISPETTIVO.

L'attività relativa all'affidamento in oggetto non comporterà alcun onere diretto né presente né futuro, per compensi,

rimborsi o altro a carico dell'Ente.

Il servizio del Broker, svolto conformemente alle modalità di cui al presente Foglio d'oneri, sarà remunerato, come da consuetudine di mercato, esclusivamente dalle Compagnie di Assicurazione sulla base dei premi assicurativi imponibili limitatamente ai contratti stipulati, rinnovati o confermati con l'assistenza del Broker nel periodo di durata del servizio, in occasione del collocamento dei nuovi rischi assicurativi.

Nessun compenso potrà essere richiesto all'Ente nel caso si ritenga di non procedere alla stipula delle Polizze oppure non si produca il buon esito delle procedure di affidamento.

Il valore stimato dell'affidamento su base annua è presuntivamente quantificato in Euro 1.650,00.

Il suddetto valore è calcolato applicando al valore dei premi netti corrisposti, allo stato attuale dall'Amministrazione alle compagnie assicurative, una percentuale Broker del 5 % sulle polizze Kasko e sulle garanzie R.C.A e del 10 % sulle altre coperture assicurative.

Le provvigioni applicate ai premi imponibili netti richiesti dalle Compagnie Assicurative per la stipula dei contratti di assicurazione sono quelle indicate nel presente foglio d'oneri e non sono oggetto di valutazione.

Sarà onere del Broker predisporre d'intesa con l'Ente, adeguata clausola, da inserire nella bozze dei capitolati e nei successivi contratti assicurativi. L'Ente non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie Assicurative

Il Broker non potrà chiedere alle compagnie di assicurazione un compenso maggiore rispetto a quello fissato dall'Ente e risultante dall'affidamento.

Si precisa che in caso di avvicendamento tra società di Broker assicurativo, il Broker subentrante applicherà le provvigioni iscritte nei precedenti contratti assicurativi fino alla scadenza degli stessi.

ART. 6 - OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

A) Obblighi del Broker:

1. svolgere il servizio nell'interesse dell'Ente nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questo fornite;
2. garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività del Comune;
3. impiegare propri mezzi e risorse accollandosi tutti gli oneri necessari all'espletamento del servizio, i rischi allo stesso connessi nonché gli oneri derivanti dalla vigenza, per tutta la durata dell'incarico. In considerazione della tipologia di servizi oggetto di contratto non si darà corso alla revisione dei prezzi.
4. collaborare attivamente con il referente comunale del servizio adottando le indagini e le attività più opportune ai fini della miglior redazione dei capitolati di gara e contratti assicurativi;
5. garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatane;
6. mettere a disposizione del Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
7. gestire i sinistri pregressi denunciati precedentemente all'assunzione del servizio di cui al presente Foglio d'oneri;
8. osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e privacy;
9. osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del C.C.;
10. mettere a disposizione del Comune propri incaricati qualificati quali: un Responsabile del servizio dipendente o collaboratore dell'affidatario che dovrà essere iscritto nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi tenuto dall'IVASS, di cui all'articolo 109 del D.lgs. 209/2005, che oltre a possedere significativa esperienza nel settore assicurativo e specifica esperienza nei rapporti con PA., sarà specializzato in particolare nella gestione dei servizi oggetto del contratto, e dei referenti o figure del gruppo di lavoro dedicato indicato in sede di offerta. Ove l'Ente ritenga che le figure professionali proposte non siano idonee allo svolgimento dell'attività contrattuale, ne darà comunicazione al Broker, il quale sarà tenuto a sottoporre una nuova proposta entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla predetta comunicazione. Il Broker, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità e l'Ente si riserva peraltro la facoltà di chiedere la sostituzione o l'integrazione delle risorse utilizzate;
11. garantire i servizi di cui al presente Foglio d'oneri, anche attraverso incontri e riunioni, che dovranno essere effettuati al bisogno, e comunque almeno una volta ogni 4 mesi, presso la sede municipale del Comune. Il Broker non

assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici dell'Ente. Il Broker si obbliga espressamente a garantire la reperibilità telefonica di tutti i soggetti sopra indicati nei giorni lavorativi almeno nelle fasce orarie 8.45 -13.30 e 14.30-18.00, con adeguata sostituzione nei periodi di congedo o malattia.

B) Attività di competenza del Comune:

1. le decisioni finali sulle coperture assicurative da adottare e sui criteri e metodi di affidamento delle stesse;
2. l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati da utilizzare per l'appalto delle polizze nelle forme di legge, nonché delle coperture assicurative di cui necessita il Comune;
3. la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali ivi inclusi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri;
4. l'inserimento della clausola Broker (come descritta all'art. 9 del presente foglio d'onori) in ciascun capitolato d'appalto per l'affidamento dei servizi assicurativi.
5. la facoltà di recepire in tutto o in parte le proposte formulate dal Broker su tutta l'attività assicurativa.
6. il versamento al Broker dei premi di assicurazione dovuti e la comunicazione tempestiva ad esso di qualsiasi accadimento, attività, situazione, evento, casualità inerente l'attività del Comune che:
 - rappresenti sinistro attivo o passivo;
 - comporti variazioni di rischio .

ART. 7 - RESPONSABILITÀ DEL BROKER

Il Broker assume ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto ed è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, le norme ed i regolamenti vigenti in materia.

Il Broker assume a proprio carico l'onere di risarcire ogni eventuale danno che possa derivare, per colpa o dolo propri o del personale impiegato nell'esecuzione del contratto, al Comune, ai dipendenti di questo, ai terzi nonché alle cose di proprietà e pertinenza dei citati soggetti, con espressa esclusione del Comune da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.

Il Broker è altresì responsabile dei danni derivanti dalla responsabilità civile professionale per l'attività di assistenza e consulenza svolta, per perdite patrimoniali arrecate da negligenze ed errori professionali propri ovvero negligenze, errori professionali ed infedeltà dei manager, dei dipendenti o dei collaboratori o comunque delle persone del cui operato risponde a norma di legge, in relazione all'esecuzione delle obbligazioni contrattuali ad esso riferibili.

Il Broker è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi (contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi). L'impresa è obbligata ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive e derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento ancorché applicabili. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs. n.81/2008.

Il Broker è tenuto ad aderire al Fondo di Garanzia di cui all'art. 115 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i. nonché a stipulare ed esibire specifica polizza di assicurazione di responsabilità civile, ai sensi delle medesime norme, ed in particolare dell'art. 110 del D.lgs. 209/2005, con massimali non inferiori agli importi stabiliti annualmente dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) a garanzia della responsabilità civile per negligenze ed errori professionali, dell'impresa di brokeraggio verso terzi, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico; L'Ente ha diritto, in ogni caso, al risarcimento di tutti i danni che eventualmente subisse per cause imputabili al Broker, anche laddove superassero il massimale di polizza.

I danni a persone o cose in dipendenza dei servizi resi dal Broker saranno a totale carico dello stesso, senza il diritto di rivalsa o di compensi risarcitori nei confronti dell'Ente.

Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

Qualora dovesse venire meno, per qualsiasi fatto, la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il contratto si risolverà di diritto. Resta comunque ferma la responsabilità del Broker anche per danni coperti o non coperti e/o per

danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui sopra.

Ove il Broker non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative sopra descritte, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di garanzia definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Il Broker affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART. 8- NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento, la ditta affidataria è tenuta al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, l'impresa dovrà assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi. Il committente, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, non ha l'obbligo di redazione del DUVRI in quanto non sono presenti rischi da interferenze perchè trattasi di attività intellettuale.

ART. 9 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il pagamento da parte dell'Ente dei premi relativi ai contratti assicurativi in essere con la presenza della clausola Broker, nonché a quelli stipulati, prorogati e/o negoziati con l'assistenza e la collaborazione del Broker ai sensi del contratto, avverrà per il tramite del Broker stesso. Questo si obbliga a versarli alle Compagnie di assicurazione interessate, in nome e per conto dell'Ente, entro la data di scadenza delle polizze.

Ai fini del pagamento, l'Ente effettua nei confronti del Broker le verifiche di conformità, nonché di regolarità fiscale e contributiva previste dalla legge. Nei casi in cui le citate verifiche abbiano esito non positivo, il Comune previa formale comunicazione al Broker e alle Compagnie di assicurazione interessate - provvederà a versare direttamente a dette Compagnie i premi relativi ai contratti assicurativi.

Il versamento al Broker dei premi assicurativi sarà effettuato mediante bonifico bancario sul c/c dedicato che lo stesso comunicherà al Comune ed il pagamento al Broker produce effetto liberatorio per il Comune.

Il Broker si impegna ad accettare la seguente clausola, che dovrà dallo stesso essere inserita nei capitoli tecnici: "La comunicazione al Broker dell'emissione dell'ordinativo di pagamento del premio effettuato dal Comune a titolo di pagamento delle polizze assicurative ha valore di quietanza liberatoria per il Comune nei confronti della Compagnia"

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione entro i termini indicati nel presente articolo, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

ART. 10 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque:

- dopo la trasmissione di copia della polizza assicurativa di cui al precedente Art. 7;
- dopo l'individuazione della struttura organizzativa dedicata all'Ente per l'espletamento del servizio, del responsabile dell'affidamento e del personale dedicato di cui al precedente Art. 6.

ART. 11 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

Il Broker affidatario in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti *di qualificazione professionale necessari*,

effettuato le comunicazioni previste dalle norme vigenti e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 12 - SUBAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Data la peculiarità del servizio di brokeraggio assicurativo è auspicabile l'esecuzione del servizio in capo al soggetto affidatario. E' tuttavia ammesso il sub-appalto ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nell'eventualità esclusivamente per le seguenti attività: gestione sinistri attivi, eventuale stima dei beni ai fini assicurativi, corsi di formazione ed eventuali altre attività che non siano strettamente correlata all'attività principale del Broker.

Prima della stipula del contratto i sub-appaltatori saranno oggetto di verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 secondo le modalità ed i tempi previsti per le medesime verifiche nei confronti dell'appaltatore.

ART. 13 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi al Broker affidatario con P.E.C. o a mezzo telefax, oltre ai casi già indicati, nelle seguenti ipotesi:

1. nel caso di cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi per i motivi di cui all'art. 109 del D.Lgs. n.209/2005;
2. accertamento di false dichiarazioni rese e il mancato rispetto da parte della ditta affidataria di quanto contenuto nell'offerta;

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Comune avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c., nonché viene fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di compensare l'eventuale credito del Broker affidatario con il credito per il risarcimento del danno.

ART. 14 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Il Broker affidatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, nonché l'obbligo di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'Ente. Il Broker affidatario è tenuto al rispetto di quanto previsto dal D. lgs. 196/2003 e s.m.i.

ART. 15 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al presente affidamento è competente in via esclusiva il Foro di Rovigo.